
	REGOLAMENTI	REG VE pag. 1 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023


REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
04	05.01.2023	Modifiche a seguito verifica Accredia del 22-23-24/06/2022, modificato §8			
03	21.01.2022	Modifiche a seguito verifica Accredia del 28-29/10/2021, modificato §8			
02	20.04.2021	Modifiche a seguito verifica Accredia del 23-24/03/2021 modificati il § 5.1 § 5.2 e § 8			
01	16.10.2020	Modifiche a seguito esame documentale del 03.09.2020 per il Dpr 462/01 di Accredia rif: DC2020SPC155			
00	15.05.2018	Prima Emissione			

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 2 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

Indice

1.	PRESENTAZIONE DI S.C.E.C.E S. SRL	3
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
5.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE.....	5
5.1.	<i>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</i>	5
5.1.1-	<i>PERIODICA:</i>	6
5.1.2 -	<i>STRAORDINARIA:.....</i>	6
5.2	RISULTATI DELLA VERIFICA.....	7
6.	RESPONSABILITÀ DI S.C.E.C.E S. SRL.....	8
6.1.	<i>RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI</i>	8
6.2.	<i>REGISTRI.....</i>	8
6.3.	<i>OBBLIGHI DEL CLIENTE.....</i>	8
7.	RISERVATEZZA	9
8.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	9
9.	RECLAMI.....	10
10.	RICORSI	10
11.	FORO COMPETENTE	10

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 3 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

1. PRESENTAZIONE DI S.C.E.C.E S. SRL

S.C.E.C.E S. SRL è una società a responsabilità limitata che presta servizi di ispezione secondo il DPR 462/01 e s.m. e i.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da S.C.E.C.E S. SRL per l'espletamento del servizio di esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici di messa a terra per l'area 1, area 2, area 3 e area 4.

Area 1: dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Area 2: impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Area 3: impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre a 1000V;

Area 4: impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra S.C.E.C.E S. SRL e il Committente.

S.C.E.C.E S. SRL non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione, installazione, manutenzione, consulenza ecc. su impianti elettrici
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di ispezione. L'accesso a tali servizi non dipende dalla tipologia del richiedente.


3. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento alla Direttiva, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

VERIFICA PERIODICA: Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE: Impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all'interno dell'attività. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL od a eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 4 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI TERRA: Regime di controllo degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche introdotto dal D.lgs. 81/08. Che può essere eseguito dall'elettricista di fiducia o da personale avente caratteristica PEI (Persona istruita). I risultati della regolare manutenzione devono essere riportati su apposito registro a disposizione delle autorità ispettive (art. 86 del D.lgs 81/08 punto 3). I controlli ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del DPR 462/01.

VERIFICA STRAORDINARIA: Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta del datore del lavoro.

IMPIANTO DI TERRA: è la parte dell'impianto elettrico che si occupa di evitare che una persona possa rimanere folgorata a causa di un guasto dell'impianto. L'impianto di terra è costituito dai dispersori (picchetti), dai conduttori di protezione (i cavi giallo-verdi che si trovano nelle prese di corrente) e dal differenziale (o salvavita).

DISPERSORI: L'impianto disperdente è l'insieme dei dispositivi che hanno lo scopo di convogliare verso il terreno le correnti di guasto di un impianto elettrico. Possono essere i classici picchetti in acciaio zincato di varie altezze, possono essere le corde in rame nude a contatto col terreno o i ferri delle armature delle fondamenta.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE: Il suo compito principale è quello di interrompere la corrente ed interviene solo quando una parte di corrente si disperde nel terreno. Se la massa metallica non è connessa al terreno tramite il sistema disperdente non ci sarà questo flusso di corrente e il differenziale non interverrà finché una persona non toccherà la massa metallica. A quel punto il differenziale interromperà la corrente salvando la persona.

CONDUTTORE DI TERRA: Il conduttore di terra collega una parte dell'impianto che deve essere messo a terra a un dispersore ovvero collega tra loro più dispersori. Può essere collocato al di fuori del terreno o interrato nel terreno purché da esso isolato.

CONDUTTORI DI PROTEZIONE: conduttore prescritto per alcune misure di protezione contro i contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti: masse, masse estranee, collettore (o nodo) principale di terra, dispersore, punto di terra della sorgente o neutro artificiale; e il conduttore di terra.


CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI: conduttore che mette le diverse masse e masse estranee allo stesso potenziale.

COLLETORE: elemento che raccoglie, collegandoli tra loro, il dispersore, i conduttori di protezione, compresi i conduttori equipotenziali e di terra.

PIATTAFORME O RETI EQUIPOTENZIALI: costituiscono estesi riferimenti di potenziale. Esse vanno collegate al dispersore in un unico punto e non devono mai essere interessate da correnti estranee al sistema metallicamente connesso con esse.

PERSONA COMPETENTE: Persona, opportunamente addestrata e qualificata grazie alla sua conoscenza ed esperienza pratica, e provvista delle istruzioni necessarie per metterla in condizione di svolgere in sicurezza il lavoro richiesto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': È un documento che deve essere rilasciato dalla ditta

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 5 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

installatrice degli impianti elettrici alla conclusione dell'installazione dell'impianto e dopo averlo collaudato. L'installatore garantisce che l'impianto elettrico è fatto a regola d'arte e conforme alle normative vigenti e se ne prende la responsabilità del funzionamento e della correttezza dell'esecuzione a vita.

Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento, si fa riferimento ai documenti di riferimento di cui al successivo paragrafo 4.

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le principali disposizioni applicabili nell'ambito del presente Regolamento sono:

- DPR 462/01 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- Direttiva 11 marzo 2002 - Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A";
- CEI 0-14 Guida all'applicazione del DPR 462/01;
- CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- D.lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro;
- DPR 151/11 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
- Altre norme UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- Regolamenti e circolari Accredia

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

Al Cliente che richiede l'attività di verifica S.C.E.C.e S. Srl invia un modulo di Convenzione per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici in conformità al DPR 462 del 22 ottobre 2001.


Il Cliente può accettare il contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro. Il Cliente, sottoscrivendo il modulo accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da S.C.E.C.e S. Srl nel Contratto stesso. La convenzione così controfirmata per accettazione dal cliente prende quindi la forma giuridica di contratto.

Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, S.C.E.C.e S. Srl procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta S.C.E.C.e S. Srl richiederà tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter). L'intervento viene inserito all'interno del programma degli impianti elettrici per la successiva pianificazione della verifica stessa.

5.1. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

S.C.E.C.e S. Srl pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o, per le verifiche straordinarie, ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione dell'ispezione.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con la ditta incaricata della manutenzione

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 6 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e, nel caso di verifiche straordinarie, la raccolta dei documenti attestanti la conformità dei prodotti sostituiti.

Sulla base delle misure e della valutazione dello stato dei componenti dell'impianto, l'ispettore di S.C.E.C.e S. può rilevare quanto segue:

Situazione	Azione conseguente	Esito della verifica
Assenza rilievi	-	Positivo
Presenza di Non conformità, ossia carenze tali da comportare pericoli in atto per la sicurezza delle persone	Comunicazione all'autorità competente. E devono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Negativo
Presenza di Osservazioni, ossia carenze che, singolarmente o nella loro complessità, non pregiudicano la sicurezza dell'impianto	Possono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Positivo

5.1.1 – PERIODICA:

La verifica periodica viene condotta su un impianto ritenuto conforme alle disposizioni applicabili.

Le prove condotte durante la verifica periodica non devono, a causa della loro ripetizione, provocare un logorio o diminuire la sicurezza dell'impianto.

La verifica periodica deve essere svolta tenendo conto della legislazione.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli impianti elettrici sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462/01 del 22 ottobre 2001, alle norme CEI ivi richiamate ed a quanto di seguito descritto.

Le verifiche sono precedute da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare essenzialmente che essa sia completa, ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere correlabile chiaramente all'impianto cui si riferisce. Sono accettabili anche copie fotostatiche della suddetta documentazione, purché firmate e timbrate in originale dal cliente, il quale assume implicitamente la responsabilità della conservazione degli originali.


In ogni caso, le modalità particolari adottate da S.C.E.C.e S. Srl per l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli previste nel suddetto DPR n° 462/01 sono precisate — ove ritenuto necessario a giudizio di S.C.E.C.e S. Srl — in apposite procedure operative interne; tali procedure di dettaglio sono visionabili su richiesta dal cliente, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di S.C.E.C.e S. Srl incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli con l'assistenza di personale preposto e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi.

5.1.2 - STRAORDINARIA:

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- modifiche sostanziali dell'impianto: è compito del datore di lavoro individuarle (per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra si intendono "quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna");

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 7 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

- richiesta motivata da parte del Cliente.

Per le verifiche straordinarie commissionate a seguito della sostituzione di componenti dell'impianto, il cliente è tenuto a presentare, **prima dell'avvio dell'attività di verifica funzionale** la documentazione attestante la conformità componenti sostituiti secondo le normative vigenti. Tale documentazione viene verificata dall'organizzazione che, in caso di anomalie richiede un'integrazione o comunque una revisione della stessa.

Esclusivamente a conclusione positiva dell'analisi documentale si procede allo svolgimento delle attività di verifica funzionale sull'impianto. Tali attività sono concordate dall'ispettore con il cliente, tenuto conto delle condizioni di installazione, uso e disponibilità dell'impianto stesso.

Qualora in occasione della verifica periodica si riscontrino modifiche all'impianto, si procede, una volta verificati i documenti relative alle suddette verifiche, ad effettuare una verifica straordinaria; tale verifica può, ove ne sussistano le condizioni, essere effettuata contestualmente alla verifica periodica.

Le prove effettuate in occasione delle verifiche straordinarie sono le stesse delle verifiche periodiche.

In caso di verifica periodica e straordinaria contestuale vengono effettuati tutti i controlli così come descritti per le singole verifiche

5.2 RISULTATI DELLA VERIFICA

Al termine della verifica, l'ispettore incaricato deve indicare sul verbale di verifica periodica/straordinaria, se l'impianto è risultato efficiente.


In caso di esito negativo della verifica, copia del verbale sarà trasmessa alla autorità competente (Unità sanitaria locale) per i provvedimenti prescrittivi.

In caso di verifica periodica con esito positivo, l'ispettore compila il verbale che viene successivamente consegnata al Responsabile Tecnico o al suo sostituto che effettua il controllo e la validazione.

Il verbale riesaminato verrà inviato al cliente entro 20 giorni lavorativi dalla data di sopralluogo a parte casi eccezionali concordati con il cliente.

In caso di verifica periodica con esito negativo, il tecnico trasmette la documentazione a S.C.E.C.e S. Srl entro le 24 ore dalla verifica, se a seguito del tempestivo riesame del responsabile tecnico o suo sostituto si conferma l'esito negativo della verifica, S.C.E.C.e S. Srl invia tempestivamente una comunicazione agli organi di competenza a mezzo raccomandata A/R o Pec.

Se, a seguito del riesame del verbale effettuato dal responsabile tecnico o suo sostituto, fosse rilevata una non corretta applicazione della Procedura Operativa tale da compromettere la valutazione dei risultati della verifica effettuata (ad esempio la verifica doveva chiudersi non con esito positivo), il responsabile tecnico provvederà a contattare l'ispettore per i necessari chiarimenti e, nello stesso tempo, contatterà il datore di lavoro per informarlo dell'accaduto e per eseguire, se necessario, una ulteriore verifica sull'impianto, nel più breve tempo possibile (a carico della S.C.E.C.e S. Srl).

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 8 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

6. RESPONSABILITÀ DI S.C.E.C.E S. SRL

6.1. RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità S.C.E.C.e S. Srl:

- si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di ispezione; a tal fine ha stipulato apposita assicurazione a copertura di eventuali danni derivanti dall'attività professionale del proprio personale.
- si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento.
- garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.
- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- verifica che l'impianto del Richiedente sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dal Richiedente stesso, né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, rimanendo il Richiedente l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente Regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento.
- non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.


6.2. REGISTRI

S.C.E.C.e S. Srl invia annualmente il registro delle verifiche effettuate tramite pec al Ministero dello Sviluppo Economico.

6.3. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- non formulare analoga domanda d'ispezione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo abilitato;
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da S.C.E.C.e S. Srl, e accogliere altresì, ispettori S.C.E.C.e S. Srl in affiancamento/addestramento e ispettori S.C.E.C.e S. Srl in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni e i documenti che S.C.E.C.e S. Srl potrà richiedere ai fini dello svolgimento efficace della verifica;

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 9 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

- rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del logo di "S.C.E.C.e S. Srl".
- rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del marchio "Accredia".
- garantire al personale S.C.E.C.e S. Srl (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire agli ispettori S.C.E.C.e S. Srl l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;

7. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività svolte da S.C.E.C.e S. Srl sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna. Il personale operante per S.C.E.C.e S. Srl che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale. In caso di richiesta, S.C.E.C.e S. Srl è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Installatore debbano essere divulgate per obblighi di legge, S.C.E.C.e S. Srl ne darà avviso all'Installatore stesso. S.C.E.C.e S. Srl opera comunque in piena conformità alle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali.

8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

I requisiti di Ispezione possono subire una variazione quando si verificano:


- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

S.C.E.C.e S. Srl in questo caso provvede a modificare tempestivamente il proprio regolamento secondo le nuove disposizioni, a pubblicarlo sul suo sito web e **a comunicare ai clienti la pubblicazione del nuovo documento.**

Qualora il presente regolamento dovesse subire modifiche, sia nel caso di modifiche sostanziali che non sostanziali, S.C.E.C. e S. metterà a disposizione il regolamento aggiornato sul sito web, ed i clienti saranno informati tempestivamente tramite mail.

È responsabilità del Cliente verificare la versione aggiornata del Regolamento presente sul sito internet www.sceces.it

Se a seguito della comunicazione delle modifiche il cliente non volesse continuare ad avvalersi del servizio svolto da S.C.E.C. e S., potrà recedere unilateralmente senza che per questo gli venga addebitato alcun importo a titolo di penale o alcuna altra forma di risarcimento, dandone comunicazione per iscritto.

	REGOLAMENTI	REG VE pag. 10 di 10
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	Rev. 04 del 05/01/2023

9. RECLAMI

I reclami provenienti, entro i 60 giorni, da qualunque soggetto avente titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti da S.C.E.C.e S. Srl e, in generale, sull'operato del medesimo vengono inoltrati, in qualsiasi forma a qualunque unità operativa dell'azienda che provvede a comunicarlo al Responsabile Qualità e provvede a registrarlo, a comunicare al Committente entro 3 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta allo scrivente entro 10 giorni dal ricevimento.

Per ogni singolo reclamo del cliente viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva. Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, da inviare al reclamante entro 15 giorni dal ricevimento.

Quando possibile, S.C.E.C.e S. Srl fornisce, a chi ha presentato il reclamo, rapporti riguardanti lo stato di avanzamento ed i risultati. S.C.E.C.e S. Srl stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se, ed in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

10. RICORSI

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da S.C.E.C.e S. Srl nell'ambito delle attività di verifica ispettiva. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il ricorso, firmato dal Legale Rappresentante dell'installatore o del condominio, va indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.E.C.e S. Srl entro 10 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di S.C.E.C.e S. Srl.

S.C.E.C.e S. Srl comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

L'amministratore di S.C.E.C.e S. Srl procederà ad incaricare una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione del committente (ad esempio un ispettore qualificato da S.C.E.C.e S. Srl che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

L'incaricato dell'accertamento del ricorso informerà l'amministratore unico il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, all'organizzazione entro 45 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio di una terna arbitrale; due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Roma.

11. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che non venga risolta con le procedure summenzionate è competente il Tribunale di Roma.